



CITTA' DI TORINO

PROP 2089 / 2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SEPOLTURA FETI TRA 20 E 28 SETTIMANE, MODIFICA “REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI”

Il Consigliere Silvio Viale

Premesso che

- per feti e prodotti abortivi si intendono sia quelli derivati da aborti spontanei e sia quelli conseguenti ad aborti indotti ai sensi della legge 194/78;
- il comma 3 dell’art. 9 del “Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri” (n. 264) della Città di Torino prevede che i feti, i prodotti abortivi e le parti anatomiche riconoscibili residuate dell’attività ospedaliera sono accolti nei cimiteri per essere sepolti o cremati;
- i feti, espulsi o estratti, dopo le 28 settimane sono considerati “nati morti”, devono essere registrati all’anagrafe (art. 74 R.D.1238/1939) e avviati alla sepoltura o la cremazione da parte dei genitori;
- i feti, espulsi o estratti, di epoca gestazionale tra le 20 e le 28 settimane sono considerati aborti (scheda Istat) sono conferiti al cimitero (art.7 Regolamento di Polizia Mortuaria) a meno che i “genitori” non richiedano la sepoltura entro 24 ore dall’espulsione/estrazione;
- i prodotti abortivi di epoca gestazionale inferiore a 20 settimane, se i “genitori” non richiedono la sepoltura entro 24 ore dall’espulsione/estrazione, sono avviati alla termodistruzione come rifiuti sanitari speciali al pari del materiale organico;
- agli inizi degli anni 2000 la disposizione del Comune di procedere alla inumazione di tutti i feti tra 20 e 28 settimane ha comportato la saturazione in pochi anni del “Campo feti e infanti” e la necessità di procedere all’esumazione con la conseguente richiesta a donne sul trattamento dei resti del feto abortito anni prima, della cui sepoltura non sapevano nulla; a seguito dello scandalo fu deciso di tumulare i feti e di apporre nomi di fantasia;
- le circostanze dell’aborto costituiscono un contesto psicologico specifico, che esclude ogni ingerenza molesta e prefigura una richiesta autonoma, non indotta e non condizionata;
- le sensibilità individuali sono un diritto che il Comune deve tutelare, soprattutto in circostanze così diverse e particolari per la donna e i suoi cari;

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale di Torino
delibera

- di aggiungere all'articolo 30 del “Regolamento per il servizio mortuario e cimiteriale” il comma 9
“Le parti anatomiche e i feti, per i quali non sia stata richiesta sepoltura, sono di norma avviati a cremazione e le ceneri sono disperse nell'apposita area presso il Cimitero Monumentale”.

23/01/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Silvio Viale